

# Riserve indivisibili e scopo mutualistico

*Il regime dell'indivisibilità patrimoniale rappresenta una caratteristica dello scopo mutualistico della società cooperativa e coinvolge atti societari che possono comportare la sua violazione. Il tema è occasione per individuare comportamenti che possono determinare fenomeni di demutualizzazione della cooperativa.*

**Roberto GENCO \* / Pier Luigi MORARA \*\***

## 1. L'indivisibilità patrimoniale

L'indivisibilità dei patrimoni cooperativi, oggi disciplinata dagli artt. 2514 e 2545-ter c.c., costituisce una caratteristica fondamentale del regime delle società cooperative. Pur non identificandosi con lo scopo mutualistico, che si configura nel servizio ai soci reso dalla cooperativa, e nello scopo sociale, perseguito con il contratto di società, i due termini della disciplina appaiono strettamente correlati fin dall'origine storica definita dai Probi Pionieri di Rochdale: i Principi cooperativi definiti dall'Alleanza Cooperativa Internazionale individuano, infatti, una forte sinergia identitaria tra scopo non lucrativo della cooperativa, carattere aperto della sua composizione e servizio intergenerazionale del patrimonio sociale (in quanto sottratto ai diritti proprietari dei soci e lasciato a disposizione della collettività dei futuri soci operatori).

Insieme alle clausole di limitazione del lucro dei soci, la regola di indivisibilità patrimoniale, nell'ordinamento italiano, è definita originariamente **come requisito da inserire nello statuto sociale al fine di godere dei trattamenti agevolativi**, soprattutto in materia fiscale. Nelle comuni finalità antilucrati-

ve, il limite alla distribuzione dei dividendi opera sul piano della remunerazione immediata del capitale sociale, mentre l'indivisibilità (con il corollario della devoluzione disinteressata del patrimonio in caso di scioglimento della cooperativa) è regola che – come logico corollario della limitazione del dividendo – condiziona nel tempo la disponibilità e la gestione del patrimonio sociale e viene in rilievo rispetto a molteplici operazioni societarie di competenza degli amministratori o dell'assemblea.

L'art. 26 della c.d. Legge Basevi (DLgs. capo Prov. 14.12.1947 n. 1577) prevedeva come irreversibili tali vincoli statutari: si trattava di un sistema chiuso anche e soprattutto in forza del divieto di trasformazione della cooperativa in un diverso organismo societario sancito dall'art. 14 della L. 127/71, divieto operante anche in caso di deliberazione assunta all'unanimità. In questo quadro l'art. 36 TUB introduceva una deroga vistosa per il settore bancario consentendo la fusione trasformativa delle banche di credito cooperativo da cui risultino banche costituite in forma di società per azioni e a seguito di questa novità l'art. 17 della L. 388/2000, con norma di interpretazione autentica, sancì **l'obbligo di devoluzione ante**

\* *Direttore Area Legale e Contratti Coopfond Spa*

\*\* *Avvocato in Bologna*

*mortem* della cooperativa quale sanzione per l'eccezionale abbandono del regime vincolistico, prevedendo altresì come oggetto di devoluzione la **nozione di "patrimonio effettivo"** (in quanto riferito ad una impresa in attività) che andava ad affiancarsi a quella di **"patrimonio residuo"** (già previsto per le coop in liquidazione).

La riforma del diritto societario introdotta nel 2003 ha superato, come è noto, tale carattere di irreversibilità del regime statutario (prevedendo in particolare la facoltà di trasformazione della cooperativa), ma ha fissato al contempo condizioni di salvaguardia del principio attraverso **la permanenza dell'obbligo di devoluzione, in caso di trasformazione (oltre che di scioglimento)**, e l'obbligo di bilancio straordinario in caso di abbandono o perdita del regime agevolativo di mutualità prevalente.

Sottolineando la stretta relazione finalistica tra limitazione del lucro nelle società mutualistiche e carattere indivisibile del patrimonio giova tuttavia mettere in luce gli effetti autonomi che l'indivisibilità produce sulla proprietà dell'impresa e sulle sue regole di funzionamento.

In primo luogo essi riguardano il **principio della porta aperta**: se l'indivisibilità impedisce di rimborsare al socio uscente la parte di patrimonio eccedente il valore nominale del conferimento originario, la stessa regola consente di ammettere nuovi soci senza tenere conto del patrimonio accumulato dalla società già avviata, favorendo così la fruizione del servizio mutualistico senza richiedere un ingente investimento a carico del nuovo socio<sup>1</sup>. A questo proposito si può rilevare che il sovrapprezzo svolge nelle coop un ruolo economicamente ben diverso da quello che lo connota nelle società lucrative, venendo meno la

specifico funzione di perequazione dei valori patrimoniali del conferimento che connota l'acquisto della qualità di socio nell'impresa lucrativa e che porta invece a riconoscere all'istituto, nelle coop, un ruolo ben più circoscritto di adeguamento monetario del "costo di ammissione".

Un secondo aspetto emerge dall'**attribuzione ai Fondi mutualistici della titolarità alla devoluzione dei patrimoni cooperativi**. Così specificata (in forza dell'art. 11 comma 5 della L. 59/92), la devoluzione abbandona il generico riferimento agli "scopi di pubblica utilità" e viene invece qualificata in termini di proprietà cooperativa di sistema, facente capo a uno specifico soggetto giuridico (la società di gestione del Fondo mutualistico) potenzialmente in grado di tutelare i propri interessi in vista della maturazione del diritto alla futura devoluzione patrimoniale. Alla fruizione del patrimonio cooperativo in termini di servizio mutualistico, da parte dei soci cooperatori, si affianca un interesse alla conservazione del valore del patrimonio, in capo al Fondo, rilevante rispetto ad atti di disposizione che possano pregiudicarne la consistenza.

L'attuale assetto normativo, e in particolare le relazioni tra imperatività legale e autonomia statutaria, si prestano a un duplice esame: da un lato di analisi dell'effettivo contenuto del vincolo di indivisibilità; dall'altro di individuazione e classificazione dei molteplici fenomeni riconducibili al concetto di "demutualizzazione". A differenza del primo aspetto, che si fonda su una casistica consolidata e formalizzata anche sul piano concettuale, la demutualizzazione è un fenomeno non solo multiforme, ma anche ampiamente indeterminato nei suoi confini, che crediamo meriti un primo tentativo di tassonomia.

---

1 Cfr. Bonfante G., commento all'art. 2528, in AA.VV. "Il nuovo diritto societario", diretto da Cottino G., Bonfante G., Cagnasso O., Montalenti P., tomo 3, Bologna, 2004, p. 2504 ss.

## 2. I riferimenti e i contenuti dell'indivisibilità nell'attuale ordinamento: legge e autonomia statutaria

Nell'attuale ordinamento l'indivisibilità patrimoniale è contemplata da due norme di riferimento: la prima (art. 2514 comma 1 lett. c) e d) c.c.) si riferisce alle coop a mutualità prevalente; la seconda (art. 2545-ter c.c.) opera invece per la generalità delle cooperative. Sotto il profilo del suo contenuto, il vincolo si esprime in termini omogenei nelle due norme attraverso il binomio:

- divieto di attribuzione ai soci;
- obbligo di devoluzione.

La coerenza tra i due regimi si segnala, in particolare, per l'indifferenza rispetto all'origine del vincolo: come esplicita la lettera dell'art. 2545-ter c.c., **la fonte del regime di indivisibilità può essere sia la "disposizione di legge" sia la "disposizione dello statuto"**. Occorre sottolineare, al riguardo, un aspetto estremamente importante nella realtà: la nuova disciplina conferma lo *status* di totale indivisibilità dei patrimoni precedentemente accumulati dalle cooperative che, alla data di entrata in vigore della riforma, osservavano il regime di cui alla legge Basevi. Anche nel caso in cui tali cooperative non abbiano acquisito dopo la Riforma la qualifica di mutualità non prevalente, esse saranno pertanto tenute comunque a osservare tale condizione, indipendentemente dalla volontà statutaria relativa alle future destinazioni degli utili.

Sotto un altro aspetto va rilevato che **l'indivisibilità**, oltre alle sue finalità mutualistiche in senso lato (antilucrative, di mutualità esterna, di mutualità intergenerazionale), **si affianca significativamente ad altre norme di incentivo all'accumulazione e di stabilizzazione patrimoniale**. Si pensi all'intenso obbligo di destinazione degli utili alla riserva legale (il 30% dell'utile, ex art. 2545-*quater* c.c., che sale addirittura al 70% per

le banche di credito cooperativo, ai sensi dell'art. 37 TUB); ai limiti posti dall'art. 2545-*quinquies* c.c. alle operazioni che comportano una fuoriuscita di liquidità verso i soci cooperatori (distribuzione di dividendi, acquisto di azioni proprie, assegnazione di riserve divisibili); e ancora, riguardo all'assegnazione ai soci di risorse economiche, all'implicito favor per quelle che si realizzano sotto forma di patrimonializzazione dei relativi proventi (assegnazione di riserve divisibili ex art. 2545-*quinquies* comma 3 c.c.; rimborso del socio uscente ex art. 2545-*quinquies* comma 4 c.c.; assegnazione dei ristorni ex art. 2545-*sexies* comma 3 c.c.).

### ART. 2514 LETT. C) E D) C.C.

Nell'ambito del **regime della mutualità prevalente**, l'indivisibilità patrimoniale si riferisce essenzialmente all'**onere di recepimento statutario delle previsioni normative** contenute nell'art. 2514 comma 1 lett. c) e d), **onere cui è subordinata** (unitamente ai requisiti definiti negli artt. 2512 e 2513 c.c.) **la fruizione del regime agevolativo** ivi contemplato, secondo quanto dispone l'art. 223 comma 6 disp. att. c.c.

Il regime riguarda esclusivamente i **soci cooperatori**, sia per le partecipazioni detenute nel capitale ordinario sia per quelle ad essi attribuite in forma di strumenti finanziari (azionari o ibridi). Esso non si estende, invece, ai soci finanziatori diversi dai soci cooperatori (finanziatori "puri"): a questi ultimi lo statuto può attribuire diritti su specifiche riserve patrimoniali, che potranno a loro volta essere attribuite alla collettività di tali finanziatori "puri" ovvero ad alcuni di essi (riserve "targate") come forma personalizzata di remunerazione del capitale investito. La previsione del vincolo agevolativo costituisce un onere e non un obbligo per la cooperativa che presenti i requisiti ex artt. 2512-2513 c.c.: la fruizione delle agevolazioni è infatti disponibile e rinunciabile senza che le eventuali modifiche dello statuto che lo rendano difforme dallo schema ex art. 2514 c.c.

– che cioè comportino l'eliminazione delle clausole antilucrativa – determinino l'obbligo di devoluzione<sup>2</sup>. Per converso, la cooperativa che non presenti (o perda) i requisiti di prevalenza dell'attività con i soci di cui all'artt. 2512-2513 c.c., può ugualmente inserire (o mantenere) inalterato il precedente regime statutario: del resto l'ipotesi è espressamente contemplata dall'art. 2545-*octies* comma 3 c.c. Non si tratta di un riferimento solo teorico a quella che può apparire una eventualità meramente astratta: esistono, infatti, cooperative che al momento della introduzione delle disposizioni della Riforma del 2003, pur non avendo un rapporto di prevalenza dell'attività con i soci<sup>3</sup> rispetto a quella con terzi, scelsero comunque di mantenere un profilo antilucrativo e di mantenere l'indivisibilità delle riserve. Questo ci indica che la **indivisibilità delle riserve (e più in generale le clausole antilucrativa) rappresenta una caratteristica del profilo mutualistico della società cooperativa che può prescindere dalla fruizione delle agevolazioni fiscali, ma essere frutto di una precisa scelta dei soci**; una scelta che sarebbe sbagliato ritenere meramente "valoriale", essendo invece funzionale a un regime del patrimonio coerente con scelte gestionali tese a perseguire obiettivi di lungo termine, come effettivamente sono quelli della società mutualistica.

#### ART. 2545-TER C.C.

Le norme dettate dall'art. 2545-*ter* c.c. sono applicabili alla **generalità delle cooperative** e non si riferiscono tanto al contenuto delle norme statutarie quanto alle loro conseguenze. Va notato, in primo luogo, che la norma disciplina gli effet-

ti dell'indivisibilità sia di fonte legale sia di fonte puramente statutaria (cioè non condizionata dall'adesione ad uno specifico schema legale). La formulazione ambivalente della norma conduce a riconoscere importantissime conseguenze pratiche:

- prescindendo sia dal regime della mutualità prevalente, sia da quello previgente ex art. 26 della legge Basevi, anche l'indivisibilità di fonte meramente statutaria ha carattere irreversibile sullo *stock* di riserve patrimoniali accumulate con tale vincolo;
- la presenza di un modello legale di riferimento incide esclusivamente sull'ampiezza del vincolo di destinazione degli utili di esercizio (declinato anche in relazione alle categorie di soci);
- l'autonomia e la flessibilità statutarie (decisamente circoscritte nelle coop a mutualità prevalente, assai più ampie nelle altre) hanno effetto sulla destinazione degli utili (da effettuare secondo le regole statutarie vigenti tempo per tempo), ma non sulle riserve precedentemente accantonate in regime di indivisibilità.

**Le modificazioni statutarie possono quindi variare soltanto il flusso di utili destinati al patrimonio indivisibile, ma le riserve già qualificate come indivisibili sono sottratte alla disponibilità** (attuale e futura) dei soci e sono permanentemente assegnate alla esclusiva fruizione da parte della cooperativa e alla (futura ed eventuale) destinazione ai Fondi mutualistici al verificarsi delle cause di devoluzione (trasformazione o scioglimento della società). L'art. 2545-*ter* c.c. definisce altresì un "privilegio legale" nella sopportazione delle **perdite**: le riserve indivisibili possono subire riduzioni patrimoniali-

2 Cfr. Cass. 28.7.2022 n. 23602, in *Sistema Integrato Eutekne e Giur. comm.*, II, 2023. p. 983, con nota di Genco R. "Società cooperativa: la mutualità prevalente è una libera scelta statutaria e l'abbandono volontario delle clausole antilucrativa non obbliga alla devoluzione patrimoniale". Si veda anche, sul tema, Morara P.L. "La cooperativa a mutualità prevalente", in *questa Rivista*, 1, 2023. App. Milano 21.3.2017, in *Sistema Integrato Eutekne e Società*, 2017, p. 689, con nota di Bonfante G.; Morara P.L. "Obblighi di devoluzione delle cooperative: un (discutibile) intervento del Ministero", *Società*, 2006, p. 551.

3 Ad esempio, cooperative di lavoro, con un numero di dipendenti non soci superiore al 50%.

li solo dopo le componenti del patrimonio netto attribuibili ai soci (riserve destinate a operazioni di aumento di capitale e riserve ripartibili in caso di scioglimento della società).

### 3. Conseguenze giuridiche del vincolo di indivisibilità sull'attività sociale

#### ASPETTI GENERALI

L'indivisibilità patrimoniale, come si è già visto, può non riguardare la totalità delle riserve e ha una fonte statutaria (seppure condizionata o meno da uno schema legale). A queste due caratteristiche occorre aggiungere alcune osservazioni integrative che circoscrivono il fenomeno.

Il vincolo di indivisibilità non riguarda soltanto l'utilizzo del patrimonio da parte della società (che anzi costituisce un aspetto accessorio del regime), ma coinvolge direttamente la relazione tra i soci e il patrimonio sociale. Esso è infatti **strettamente correlato con l'obbligo di devoluzione patrimoniale** (artt. 2514 lett. d), 2545-ter comma 1 e 2545-undecies c.c.), il quale sottrae permanentemente la relativa parte del patrimonio sociale alla titolarità dei soci attribuendola (seppure in via futura ed eventuale) ai Fondi mutualistici.

In questo senso esso non va confuso con il **vincolo di indisponibilità** che connota, anche nelle società lucrative, alcune specifiche riserve patrimoniali così qualificate dalla legge allo scopo essenzialmente di salvaguardare l'effettività del capitale sociale<sup>4</sup>. Sono infatti qualificate come indisponibili la riserva legale, la riserva da sovrapprezzo (finché la riserva legale non sia stata completata raggiungendo l'ammontare del 20% del capitale sociale), nonché in

genere le riserve da rivalutazione: le riserve indisponibili non sono utilizzabili per determinate operazioni (distribuzione di dividendi; acquisto di azioni proprie; rimborso ai soci in caso di recesso) e il vincolo coinvolge (seppure con opinioni dubitative) anche l'impiego della riserva legale per operazioni di aumento gratuito del capitale sociale. In tutti questi casi l'indisponibilità delle voci del patrimonio ne condiziona l'impiego nella vita della società, ma certamente esse non si sottraggono al valore delle partecipazioni sociali.

In altri termini, **l'indisponibilità ha un carattere temporaneo**, legato al profilo di vita della società, laddove invece **l'indivisibilità è un vincolo di tipo permanente** che opera anche in sede di scioglimento della società e, come si è accennato, fa *pendant* con l'obbligo di devoluzione ai Fondi mutualistici. Quest'ultima condiziona, pertanto, l'assetto proprietario della società e non meramente le regole di impiego del patrimonio sociale. Va ulteriormente notato che il vincolo di indivisibilità e quello di indisponibilità possono gravare su una stessa riserva operando autonomamente: ad esempio, la riserva legale è indisponibile ma potrà essere rimborsata ai soci in sede di liquidazione della società, se è qualificata dallo statuto come divisibile. Un'ulteriore considerazione di carattere generale riguarda la **natura delle riserve** che possono/devono ricondursi al vincolo in esame. Come è noto, il patrimonio netto si distingue in tre voci concettualmente distinte: a) il capitale sociale, formato con i conferimenti dei soci ad esso specificamente imputati; b) le riserve di utili, che corrispondono a valori prodotti dall'attività sociale e non distribuiti ai soci; c) le c.d. "riserve di capitale", formate da conferimenti/apporti effettuati dai soci o finanziatori non imputati al capitale sociale.

4 Cfr. Santagata R. "Le riserve nelle nuove società cooperative tra mutualità e mercato", *Riv. dir. comm.*, 2007, p. 50 ss., in part. 52, Trinchese G. "La disponibilità e la distribuibilità delle riserve del patrimonio netto: aspetti civilistici e contabili", Documento Fondazione Nazionale dei Commercialisti 15.1.2017.

In quest'ultima categoria vengono segnatamente in rilievo **la riserva da sovrapprezzo azioni** e la riserva costituita con apporti rappresentati da strumenti finanziari "ibridi" (art. 2346 comma 6 c.c.) non azionari e, pertanto, non imputati al capitale sociale. La riserva sovrapprezzo azioni presenta nelle cooperative un interessante regime sotto il profilo della indivisibilità. L'art. 2535 c.c. prevede, in particolare: *"La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.*

*La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo. Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.*

*Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. L'atto costitutivo può prevedere che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni".*

La norma, che ripropone (... con analogia confusione) quella già contenuta nell'art. 9 della L. 59/92, afferma espressamente **la sottrazione della riserva in esame dall'ambito della indivisibilità patrimoniale e la disponibilità statutaria del relativo regime**. I tratti salienti della disposizione, ai fini in esame, sono i seguenti:

- il rimborso della partecipazione deve essere ridotto della quota di perdite imputabili al capitale;

- la liquidazione della partecipazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ("ove versato" sembra espressione meramente pleonastica);
- ne consegue che (di norma: "salvo diversa disposizione" statutaria) la quota del sovrapprezzo compete al socio che l'ha versata;
- sempre di norma, la riserva sovrapprezzo si configura pertanto come riserva personalizzata (o targata) nella quale si sommano valori spettanti a singoli soci che sono titolari individualmente delle specifiche quote che la compongono;
- se il sovrapprezzo è stato destinato ad aumento gratuito del capitale esso non può essere rimborsato al socio: evidentemente perché non esiste più, dal momento che la quota della riserva si è trasformata in quota di capitale e lo stesso valore non può essere rimborsato due volte (anche questa espressione sembra meramente pleonastica);
- l'espressione "salvo diversa disposizione statutaria" lascia aperte due diverse ipotesi alternative di trattamento della vicenda: a) il sovrapprezzo non è rimborsabile, e pertanto la relativa riserva è configurata come indivisibile; oppure b) i valori versati sono attribuiti alla collettività dei soci e la riserva si configura pertanto come divisibile, ma non personalizzata e il rimborso della quota di riserva spetta quindi ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione nel capitale sociale (o secondo altro criterio definito dallo statuto).

La specialità della norma contenuta nell'art. 2535 c.c. sembra **applicabile anche alle coop a mutualità prevalente**<sup>5</sup> e corrisponde alla *ratio* di riconoscere la possibile spettanza ai soci di risorse finanziarie che non derivano dall'attività sociale ma sono frutto di un trasferimento di valori effettuato dai soci. La stessa *ratio* appare certamente applicabile alla riserva costituita con apporti rappresentati

5 *Contra* Callegari M., commento all'art. 2535, in AA.VV. "Il nuovo diritto societario" cit., p. 2549, ma più dubitativamente sul punto Bonfante G., commento art. 2528, *ibidem*, p. 2506.

da strumenti finanziari ibridi, che fra l'altro corrisponde a una delle ipotesi di distribuzione del ristorno previste dall'art. 2545-sexies c.c. (alternativamente al pagamento immediato, e all'attribuzione mediante aumento gratuito del capitale).

### OPERAZIONI SOCIALI RILEVANTI E RELATIVE COMPETENZE

Le **operazioni di disposizione del patrimonio** che si esaminano di seguito corrispondono ad atti di competenza sia degli amministratori sia dell'assemblea. Rientrano tra i primi il rimborso delle partecipazioni sociali (art. 2535 c.c.) e l'acquisto di azioni proprie (art. 2539 c.c.).

Sono invece attratte alla competenza dell'assemblea le destinazioni degli utili e le modifiche alle voci di patrimonio (ad es. aumento gratuito del capitale mediante imputazione del sovrapprezzo o di altre riserve attribuibili ai soci).

La regola di indivisibilità condiziona, in primo luogo, l'operato degli **amministratori** circa i **criteri di determinazione del valore di rimborso delle partecipazioni** sociali al socio receduto o escluso e agli eredi del socio defunto.

Come già sopra anticipato, a mente dell'art. 2535 comma 2 c.c., tale determinazione deve avvenire tenendo conto di tre componenti: il valore nominale originario del conferimento effettuato dal socio; le perdite che hanno (già) ridotto il capitale sociale nonché quelle che sono tuttora evidenziate nel patrimonio netto (evidentemente per la quota che non trova copertura nelle riserve patrimoniali); e infine, l'apporto di sovrapprezzo che risulti rimborsabile al socio secondo i criteri definiti dallo statuto (a valere su una riserva personalizzata oppure di spettanza della collettività dei soci) e comunque in misura non superiore al valore attuale della riserva (quindi tenendo conto

delle eventuali riduzione della stessa per perdite). L'altra operazione di competenza gestoria che determina una modificazione del patrimonio è rappresentata dall'**acquisto di azioni proprie**. Evento piuttosto improbabile nel passato, questa operazione ha assunto oggi una certa rilevanza rispetto al recesso dei soci finanziatori: in forza del rinvio alla disciplina ex artt. 2436 e ss. c.c., operato dall'art. 2526 c.c., la procedura di recesso prevede, per questa categoria di soci, un *favor* per la conservazione del capitale sociale e richiede di esperire la vendita delle azioni recedute in anticipo sul loro annullamento con riduzione del capitale.

In tale evenienza, pertanto, gli amministratori devono offrire in vendita le azioni ai soci o a terzi e, in mancanza di adesione, sono tenuti a disporre l'acquisto da parte della società.

Nelle coop l'operazione deve effettuarsi con riserve disponibili ma non necessariamente divisibili: qualora si impieghino riserve indivisibili il rimborso potrà avvenire esclusivamente per un corrispettivo non superiore a quello dovuto al socio con annullamento delle azioni e cioè pari al valore nominale delle azioni incrementato esclusivamente dalla quota di riserve divisibili ad esse spettanti (utili assegnati e non distribuiti, rivalutazioni gratuite, riserva sovrapprezzo)<sup>6</sup>. Per quanto riguarda gli atti di competenza dell'**assemblea**, le deliberazioni rilevanti riguardano le destinazioni dell'utile di esercizio e la riallocazione di riserve.

Nel **destinare gli utili** l'assemblea dovrà decidere, ovviamente nel rispetto della legge e dello statuto, osservando essenzialmente il canone di disponibilità dell'utile, e sotto questo profilo non sembrano emergere potenziali violazioni dirette dell'indivisibilità patrimoniale, ma semmai delle regole di destinazione dell'utile. Tuttavia, decisioni censurabili possono emergere nel caso particolare del cosiddetto **ristor-**

6 Cfr. Cusa E. "Le riserve indivisibili nelle cooperative", *Giur. comm.*, 2023, I, p. 110.

**no-costo**, qualora cioè le somme destinate a ristoro mutualistico siano imputate (con segno negativo, come maggiore costo o minore ricavo riferiti alle transazioni mutualistiche) alle voci di Conto economico che precedono la determinazione dell'utile. Ancora in tema di ristoro, non sembra potersi censurare l'ipotesi in cui l'attribuzione ai soci avvenga a valere su una riserva espressamente costituita negli esercizi precedenti con previsione di successiva assegnazione. L'ipotesi, che configura una riserva personalizzata, non si discosta sostanzialmente da quella, espressamente prevista dall'art. 2545-sexies comma 3 c.c., relativa alla capitalizzazione del ristoro o alla sua attribuzione ai soci in forma di strumenti finanziari.

Per quanto riguarda le decisioni assembleari relative alla **riallocazione di voci del patrimonio netto**, il rispetto della indivisibilità impone di considerarla illegittima in tutti quei casi in cui si venga a modificare il vincolo già impresso alle riserve spostandone i valori, in tutto o in parte, in componenti che siano esenti da tale vincolo. Il caso più evidente è quello di un aumento gratuito del capitale mediante imputazione di riserva, ma la stessa logica opera pienamente anche nel caso di destinazione ad altra riserva divisibile.

### IL BILANCIO STRAORDINARIO PER PERDITA DELLA MUTUALITÀ PREVALENTE E LA DEVOLUZIONE PER TRASFORMAZIONE

L'obbligo del bilancio straordinario previsto dall'art. 2545-octies c.c. coinvolge competenze concorrenti degli amministratori e dell'assemblea. La fattispecie ha essenzialmente lo scopo di fare emergere i plusvalori latenti presenti nel patrimonio cooperativo al momento della perdita della prevalenza, cioè di tutte quelle voci dell'attivo che non trovano (non devono trovare) rappresentazione nel bilancio di esercizio secondo le relative regole di redazione: ad esempio, l'avviamento non acquisito a titolo oneroso, il valore residuo di un cespite interamente ammortizzato, e simili. Essi

rappresentano comunque valori economici presenti nel patrimonio della società alla cui formazione hanno concorso le riserve indivisibili.

Scopo (immediato) del bilancio straordinario è pertanto quello di **ridefinire tali valori dell'attivo compensandone l'incremento con una o più riserve di patrimonio netto da qualificare come indivisibili**. La rilevazione contabile, sia dei plusvalori latenti iscritti nell'attivo sia delle corrispondenti riserve indivisibili di patrimonio netto, ha un effetto esclusivamente ricognitivo e potenziale e non modifica il bilancio di esercizio, valendo solo a prefigurare la struttura patrimoniale in caso di realizzo delle plusvalenze così ipoteticamente considerate.

Qualora le plusvalenze divengano attuali esse non potranno essere distribuite ai soci e dovranno essere destinate a incrementare il patrimonio indivisibile.

Naturalmente i valori accertati in via potenziale nel bilancio straordinario si tradurranno in valori attuali, nei futuri bilanci di esercizio, nella misura del loro effettivo realizzo: come avviene per le riserve indivisibili risultanti dal bilancio di esercizio anche il valore di quelle potenziali risultanti dal bilancio straordinario risente dell'alea imprenditoriale e, fatti salvi comportamenti di *mala gestio*, la perdita di valore dei cespiti precedentemente stimati è un evento possibile e accettato.

Ulteriore scopo, mediato, del bilancio straordinario è pertanto quello di **fungere da riferimento storico per l'eventuale futura determinazione del valore del patrimonio effettivo che diventerà parametro della devoluzione ai Fondi mutualistici in caso di trasformazione della coop ex art. 2545-undecies c.c.**

In questo senso si può dire che la perizia contemplata per la delibera di trasformazione rappresenta l'attualizzazione dei valori precedentemente stimati nel bilancio straordinario.

La disciplina legale non si occupa (né la dottrina vi si è mai soffermata) del fenomeno inverso a quello della fuoriuscita dalla mutualità prevalente: quello cioè della **cooperativa che "entra" in un re-**

**gime di indivisibilità patrimoniale** – inserendo le clausole di cui all'art. 2514 c.c. – dopo che aveva funzionato in un regime che non le contemplava. Il pendolarismo tra i due regimi è sicuramente ammesso, come esplicitamente prevede il riferimento dell'art. 2545-*octies* comma 6 c.c., seppur ad altri fini: è quindi **è possibile che la cooperativa dopo aver accumulato riserve divisibili tra i soci, inserisca in statuto le clausole di indivisibilità per acquisire lo status di mutualità prevalente.**

In prima approssimazione e con la dovuta prudenza, pare di poter ritenere che l'introduzione di tali clausole nello statuto della cooperativa provochi un generale divieto per la cooperativa di distribuire utili in misura superiore ai limiti dettati dall'art. 2514 c.c. e/o assegnare riserve ai soci cooperatori, a prescindere dalla loro origine.

In altri termini, sembra di poter concludere che **in questo caso, il vincolo di indivisibilità si estenda a tutto il patrimonio, senza distinzione:** per evitarlo, rimarrebbe possibile ai soci deliberare – prima della introduzione delle clausole dell'art. 2514 c.c. – la distribuzione di riserve ai soci cooperatori o il passaggio a capitale, nei limiti di quanto consentito in quel momento in cui le clausole non sono ancora presenti.

## 4. Indivisibilità e demutualizzazione delle coop

### LA C.D. "DEMUTUALIZZAZIONE": UNA PROPOSTA DI DEFINIZIONE DEL TERMINE

L'analisi fin qui condotta, sulla base di concetti ormai consolidati nel nuovo diritto societario, consente di avviare un'ulteriore riflessione di tipo più problematico sul concetto di demutualizzazione: un termine spesso usato, quest'ultimo, che esprime un forte valore anche simbolico, ma che proprio per questo merita di essere definito in modo più rigoroso di quanto non lo sia attualmente nel linguaggio comune. Anziché descrivere genericamente tutti i fenomeni di grave malfunzionamento della cooperativa,

questo termine si dovrebbe limitare a svolgere un ruolo di classificazione critica, anche a supporto dell'attività di vigilanza (segnatamente ai sensi del riferimento contenuto nell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.), di gravi fenomeni di elusione della disciplina legale, tali da compromettere il corretto funzionamento delle finalità istituzionali.

Si ritiene che sarebbe congruo – per evitare un'eccessiva diluizione del significato della demutualizzazione – circoscrivere tali **anomalie** a quelle che **pregiudicano:**

- il **perseguimento dello scopo sociale** (seppure liberamente determinato dall'autonomia statutaria); ovvero
- il **mantenimento e la corretta gestione del patrimonio indivisibile.**

Entrambi questi aspetti coinvolgono direttamente le finalità sociali della cooperativa (gli "scopi istituzionali") e le relative patologie pregiudicano direttamente le ragioni di esistenza dell'ente in quanto connotato dallo scopo mutualistico.

### CASISTICHE DI ANOMALIE

#### 1. Perdita o abbandono volontario del regime di mutualità prevalente

Un primo criterio di definizione del concetto potrebbe operare in senso negativo, al fine di circoscriverne l'ambito di applicazione: in questo senso, cioè, **non costituisce demutualizzazione** la perdita o l'abbandono volontario del regime di mutualità prevalente. L'attuale ordinamento è molto esplicito nel considerare entrambi i modelli normativi definiti sul parametro della prevalenza – a mutualità prevalente o non a mutualità prevalente – come legittime espressioni della forma societaria cooperativa e, soprattutto, come entrambi necessariamente connotati dallo scopo mutualistico.

Analogha considerazione vale rispetto all'impiego, anche radicale, dell'autonomia statutaria relativa al regime del patrimonio indivisibile, e segnatamente degli utili da destinare a esso.

Proprio in quanto si tratta di facoltà legittima,

essa non può qualificarsi in termini patologici: si è già accennato alla decisione della Corte di Cassazione<sup>7</sup> che, in particolare, esclude l'obbligo di devoluzione patrimoniale in caso di abbandono volontario del regime di mutualità prevalente, avvenuto tramite modificazione delle clausole statutarie di mutualità prevalente, ex art. 2514 c.c., da parte di una cooperativa che presentava i requisiti di tipo oggettivo ex art. 2513 c.c.

Sotto entrambi i profili considerati, il rispetto dei limiti di legittimità si incardina sulla corretta redazione del bilancio straordinario ex art. 2545-*octies* c.c. e sui conseguenti comportamenti di allocazione degli utili negli esercizi seguenti (in particolare il divieto di attribuire ai soci le plusvalenze realizzate da asset attestati nel bilancio straordinario come appartenenti al "patrimonio effettivo indivisibile").

## 2. Trasformazione in società o ente non mutualistico

All'estremo opposto, **costituisce certamente una forma di demutualizzazione (estrema)** della cooperativa la trasformazione in società o ente non mutualistico, seppure anch'essa rientri tra le opzioni consentite dalla legge.

In questo caso peraltro il criterio di legittimità sostanziale, sotto il profilo mutualistico, si incardina nella corretta redazione della perizia di trasformazione ex art. 2545-*undecies* e nella corretta devoluzione ai Fondi mutualistici del valore patrimoniale stimato. Giova precisare, in proposito, che appare consolidato in giurisprudenza il diritto dei Fondi mutualistici di verificare e contestare la stima peritale, prevista dall'art. 2545-*undecies* c.c.<sup>8</sup>, a tutela del proprio diritto di credito derivante dalla trasformazione.

Va rilevato, infine, che **la devoluzione non può avvenire in modo meramente figurativo**, prevedendo cioè un reinvestimento delle risorse finanziarie ottenute dal Fondo in favore della medesima società risultante dalla trasformazione (salvo che questa non sia a propria volta controllata da capitale cooperativo): tale operazione non solo vanificherebbe lo spirito della legge (che implica un effettivo passaggio di risorse economiche dalla cooperativa estinta che verso la collettività delle cooperative che fanno riferimento al Fondo beneficiario), ma sarebbe espressamente vietata dall'art. 11 commi 2 e 3 della L. 59/92 in cui si limita l'oggetto sociale dei Fondi mutualistici alle sole iniziative rivolte a favore di cooperative o loro società controllate.

## 3. Pregiudizio di fatto del patrimonio indivisibile determinato da scelte degli amministratori

Una situazione più frastagliata e insidiosa – che potrebbe rientrare anch'essa nel concetto di demutualizzazione – si riferisce ai casi di **pregiudizio di fatto del patrimonio indivisibile, determinato da scelte gestionali che non tengono conto delle esigenze di equilibrio economico nello svolgimento dell'attività di impresa o che intenzionalmente puntano a perseguire un pur surrettizio trasferimento a favore dei soci del patrimonio indivisibile**. Tale condotta può trovare un riferimento (ma non una legittima giustificazione) nell'attribuzione ai soci di un vantaggio mutualistico che non corrisponde ai risultati economici dell'attività sociale, generando una perdita di esercizio.

Si pensi alla liquidazione delle forniture mutualistiche per valori che eccedono i prezzi di mercato del prodotto finito realizzato dalla cooperativa o, anco-

---

7 V. la precedente nota 2.

8 Sul punto espressamente Trib. Mantova 17.3.2009, in *Sistema Integrato Eutekne e Società*, 2010, p. 201, con nota di Genco R.; Trib. Lanciano 30.10.2001, *Giur. comm.*, 2003, p. 110, con nota di Genco R. Cfr. altresì Cass. 12.11.2013 n. 25368, *Giur. comm.*, 2014, p. 175, App. L'Aquila 22.5.2007, *Società*, 2008, p. 1493, Corte Cost. 23.5.2008 n. 170, *Società*, 2009, p. 1251.

ra, in termini più radicali, al mantenimento di una base occupazionale di soci lavoratori che ecceda la potenzialità produttiva della cooperativa.

La valutazione di queste ipotesi è insidiosa in quanto si confronta con l'offerta del servizio mutualistico ai soci: occorre sottolineare tuttavia che tale servizio non può essere offerto prescindendo dall'equilibrio economico dell'attività e, in mancanza di questa condizione, la perdita che si genera comporta che il vantaggio è attribuito ai soci a scapito del patrimonio indivisibile che viene così sottratto alla sua funzione di supporto allo sviluppo dei fini mutualistici in senso intergenerazionale.

Anche a questo proposito (seppure mancano riscontri in giurisprudenza) si può ipotizzare un diritto dei Fondi mutualistici a tutelare la propria aspettativa di credito sulla futura devoluzione, quanto meno in termini di responsabilità degli amministratori per *mala gestio*. Certamente fondata appare una possibile censura in sede di vigilanza amministrativa.

#### 4. Struttura di gruppo dell'organizzazione aziendale

Un altro gruppo di patologie che possono configurarsi come demutualizzazione della cooperativa si riferisce alla struttura di gruppo dell'organizzazione aziendale. In questi casi, normalmente presenti nella realtà cooperativa, le minacce alla mutualità possono riferirsi in primo luogo all'aspetto strutturale. Quando la cooperativa è organizzata come *holding* la prestazione del servizio mutualistico rischia di essere circoscritta ai soci che operano direttamente con la coop capogruppo, rimanendone esclusi i soggetti che invece intrattengono

con le società controllate rapporti di contenuto analogo a quelli di scambio mutualistico<sup>9</sup>. Si può quindi porre un problema di determinazione della base sociale (effettività del principio della porta aperta) qualora tali scambi abbiano contenuto omogeneo allo scambio mutualistico (ad esempio, lavoratori della cooperativa capogruppo e lavoratori delle società controllate dalla coop). Va precisato però che questa situazione, potenzialmente patologica, può essere affrontata in maniera da ricondurla, al contrario, a una dimensione di gruppo dello scambio mutualistico: le società controllate dalla cooperativa *holding*, infatti, possono essere considerate come soggetti preposti a rendere – indirettamente o in maniera mediata – il servizio mutualistico in favore dei soci della cooperativa<sup>10</sup>.

Non si pone, invece, sotto questo primo profilo, un problema di indivisibilità del patrimonio cooperativo, in quanto la diversa qualificazione degli *asset* dell'attivo (cespite aziendale o partecipazione) è irrilevante ai fini della loro imputazione al patrimonio netto e alle sue voci indivisibili.

Più sensibile appare, invece, il profilo dinamico relativo a operazioni di acquisto/dismissione di *asset* che vedano la cooperativa controparte di soci o amministratori nel compimento di operazioni che ne modificano la struttura aziendale: ad es. costituzione di nuova società o trasferimento di partecipazioni sociali. È evidente come in questi casi si possa determinare un trasferimento indebito del patrimonio cooperativo a favore di soggetti in sostanziale conflitto di interessi, distraendolo dalla sua destinazione mutualistica.

---

9 Per i riferimenti alla mutualità di gruppo, cfr. Zoppini A. "I gruppi cooperativi (modelli di integrazione tra imprese mutualistiche e non nella riforma del diritto societario)", *Riv. soc.*, 2005, p. 760 ss., in part. 781; Bonfante G. "La nuova società cooperativa", Bologna, 2010, p. 363 ss.

10 Vedi, in particolare Agstner P. "Il gruppo cooperativo gerarchico", Torino, 2017, p. 51 ss., con ivi riferimenti bibliografici con spunti comparatistici.

### 5. Presenza di soci finanziatori dotati del diritto di partecipazione all'assemblea in misura tale da condizionare il voto

Un'ultima patologia con potenziali profili di demutualizzazione si può presentare qualora nella cooperativa siano presenti soci finanziatori dotati del diritto di partecipazione all'assemblea in misura tale da condizionare il voto assembleare. La limitazione legale dei diritti di voto attribuibili ai soci finanziatori, infatti, non li rende necessariamente una minoranza in assemblea; segnatamente, nulla impedisce loro di costituire maggioranza insieme a una parte, anche minoritaria, dei soci cooperatori. Il contingentamento, imposto dalla legge, a un terzo dei voti espressi in assemblea per i finanziatori in questo caso può essere vanificato, e ciò può accadere anche rispetto a decisioni (ad esempio, la trasformazione della cooperativa) che determinino l'abbandono della forma mutualistica.

In altri termini, i limiti al diritto di voto prescritti dalla legge non impediscono ai soci finanziatori di decidere e finanche di sollecitare, con il concorso di una minoranza dei soci cooperatori, l'abbandono della forma mutualistica; questa è evidentemente una anomalia pur consentita dall'ordinamento, atteso che l'art. 2545-*decies* c.c. impone, ai fini della delibera di trasformazione, *quorum* qualificati che si riferiscono però genericamente ai soci, senza specificare che debba trattarsi di soci cooperatori.

Ovviamente, l'autonomia statutaria può correggere questa che appare come una insidia, stabilendo dei limiti ulteriori al diritto di voto dei soci finanziatori, che evitino loro di avere – almeno in ambito di trasformazione – un peso determinante rispetto alla volontà dei soci cooperatori.

#### DEMUTUALIZZAZIONE ILLECITA E REAZIONI DELL'ORDINAMENTO: IL RUOLO DELLA VIGILANZA

Tirando le fila di queste considerazioni, possiamo concludere che accanto a una demutualizza-

zione lecita della impresa cooperativa, regolata dalla legge, esistono diverse forme di fuoriuscita dell'impresa dalla mutualità che seguono percorsi non conformi alle regole di legge.

La "**demutualizzazione lecita**" deve, in particolare rispettare, le regole di devoluzione ai Fondi mutualistici del patrimonio indivisibile: consiste, quindi, in una sorta di separazione dell'impresa – che prosegue abbandonando esplicitamente il perseguimento dello scopo mutualistico – dal (valore del) suo patrimonio, che mantiene la sua natura e finalità, attraverso la devoluzione al Fondo di competenza che la reimmette nel circuito mutualistico.

**In questo percorso in sé lecito, come abbiamo visto, possono verificarsi alcune deviazioni dallo scopo che incidono sulla liceità non della demutualizzazione, ma della devoluzione.**

In primo luogo la sottrazione di una parte del valore del patrimonio indivisibile alla doverosa devoluzione, attraverso la sottodeterminazione del suo valore: il contrasto a questa forma di sottrazione è realizzabile, come detto, con la legittimazione del Fondo mutualistico destinatario della devoluzione a verificare l'esattezza della sua "liquidazione" e a tutelare giudizialmente il relativo diritto di credito, nei confronti della società che risulta dalla trasformazione. Meno semplice è la reazione che l'ordinamento consente a contrasto di quella che abbiamo definito "**devoluzione figurativa**" (al precedente punto 2). È evidente che questa forma di sottrazione del patrimonio mutualistico alla destinazione cooperativa avviene a valle della devoluzione e si configura come violazione da parte del Fondo mutualistico delle prescrizioni dell'art. 11 della L. 59/92. Non è la sede per affrontare approfonditamente i profili civilistici di questa irregolarità: si tratta, ragionevolmente, di una nullità che potrebbe esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse.

Merita, invece, sottolineare come in questo caso la violazione potrebbe esser **rilevata dalla Vigilanza amministrativa**, che ha competenza a controllare anche i comportamenti dei Fondi mutualistici.

Vogliamo brevemente affrontare invece il tema della **"demutualizzazione illecita"**, ossia di quei comportamenti che di fatto proiettano la cooperativa fuori dalla sua essenza<sup>11</sup> di società mutualistica, pur conservandone la forma. Ci riferiamo, ovviamente, alle situazioni descritte sinteticamente nei punti 3, 4 e 5 che precedono.

In tutti questi casi, ci si trova di fronte a comportamenti che costituiscono violazioni di legge e di statuto, che in quanto tali dovrebbero essere rilevati dagli organi di controllo delle cooperative e essere innanzitutto gestiti con gli strumenti delle reazioni endosocietarie verso i comportamenti illeciti degli amministratori.

Al proposito, va sottolineato come l'adeguatezza degli **assetti organizzativi, amministrativi e contabili** di cui all'art. 2086 c.c. e vari richiami ad esso, deve essere valutata (anche) in relazione a questi comportamenti e alla loro attitudine a intercettarli e scongiurarli. In altre parole, amministratori e organi di controllo delle cooperative non potranno limitarsi nella valutazione di adeguatezza agli *standard* previsti per gli altri tipi di società<sup>12</sup>, ma **dovranno integrarli con i necessari riferimenti alla realtà della società mutualistica: tra essi, la salvaguardia dei principi mutualistici e l'effettivo rispetto dell'indivisibilità delle riserve devono essere poste al centro delle loro valutazioni.**

Ad esempio, l'assetto amministrativo contabile dovrà tenere conto che la ripartizione di riserve indivisibili ai soci non avviene con delibere esplicite in tal senso, ma attraverso le manipolazioni dello scambio mutualistico cui abbiamo fatto riferimento nel punto 3: per essere adeguati, quindi, gli assetti non dovranno limitarsi a cogliere le delibere che espressamente dispongano la ripartizione, ma spingersi a

poter intercettare l'aggiornamento di fatto dell'indivisibilità delle riserve attraverso la manipolazione di rapporti di altra natura con i soci.

Quanto all'**aggiornamento di fatto dell'indivisibilità delle riserve** della cooperativa, è da notare come **i Fondi mutualistici siano privi di una diretta legittimazione effettiva a reagire.** I Fondi sono solo idealmente i titolari delle riserve indivisibili, ma tecnicamente ne sono solo futuri destinatari: in altre parole, la legge non configura in capo a essi alcun diritto sulle riserve indivisibili e loro conservazione fino a che la cooperativa non si sciogla o si trasformi, avendo sino a quel punto solo un interesse, pur qualificato, a che vengano rispettate le norme poste a presidio dell'indivisibilità.

Le riflessioni su questo snodo e su questo limite possono essere oggetto di una interessante discussione, anche *de iure condendo*: ma chi oggi può tutelare concretamente questo interesse?

Viene a questo punto in questione **il ruolo che la Vigilanza cooperativa può svolgere a contrasto dei fenomeni di demutualizzazione illecita.** La stessa descrizione delle sue finalità va esattamente in quella direzione, considerato che l'art. 4 della L. 220/2001 afferma che la Revisione cooperativa (tra l'altro) "*verifica la gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura*".

Attraverso gli strumenti della **Revisione cooperativa** e dell'**Ispezione straordinaria**, la Vigilanza ha

---

11 Va esplicitato il "credito" verso un grande Maestro per l'utilizzo di questa espressione: il titolo del II cap. di "La società cooperativa", Milano, 1958, di Verrucoli P.

12 Ci si riferisce, ad esempio, alle *check-list* prodotte nel Documento CNDCEC-FNC 25.7.2023 "Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative".

poteri di controllo e anche strumenti di reazione potenzialmente adeguati.

Per "reazione" intendiamo non solo gli strumenti sanzionatori – di cui tra poco tratteremo –, ma anche la capacità di "sollecitazione" insita in particolare nella Revisione cooperativa che nell'ambito dei *"suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale"* può sicuramente svolgere una importante opera preventiva dei comportamenti di "demutualizzazione illecita". In questo ambito, per far solo un esempio, la Vigilanza potrà promuovere presso la cooperativa gli adeguamenti statutari opportuni a evitare che si manifesti il rischio di una demutualizzazione promossa dai soci finanziatori e conseguita con maggioranze assembleari che vedono il consenso di solo una minoranza dei soci operatori, come abbiamo accennato al punto 5. In un crescendo di misure, poi, la Vigilanza potrà valersi della diffida, per sollecitare gli amministratori a correggere comportamenti opportunistici e prospettare poi l'adozione degli strumenti sanzionatori di cui dispone.

In primo luogo, la gestione commissariale, prevista dall'art. 2545-*sexiesdecies* c.c., che consente la nomina di un Commissario governativo o anche

di un Commissario *ad acta* per i casi in cui la irregolarità sia suscettibile di adempimento specifico. Ulteriormente, ove il fenomeno di demutualizzazione illecita finisca per configurarsi come un abbandono del perseguimento dello scopo mutualistico, la Vigilanza potrà comminare la sanzione dello scioglimento per atto dell'autorità, prevista dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c. L'adozione di queste misure può derivare dall'attività di controllo, ma anche essere sollecitata da segnalazioni dei soci, ma anche – e qui cerchiamo di riconnetterci a quanto si diceva più sopra – dagli stessi Fondi mutualistici, quali futuri destinatari della devoluzione. In questo senso, l'interesse "orfano", ma qualificato, del Fondo mutualistico alla tutela delle riserve indivisibili, può trovare una sponda efficace nella interlocuzione con la Vigilanza, che si presenta come garante del rispetto della intangibilità del patrimonio mutualistico.

Ovvio che, in particolare, per cogliere la illiceità di comportamenti di demutualizzazione strisciante (come anche quelli descritti nel punto 3) la sensibilità dei revisori dovrà essere costruita attraverso una specifica formazione e attraverso una rinnovata attenzione a queste tematiche nel verbale di revisione, che costituisce una guida per la loro attività.